SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 420/2016

UDIENZA DEL

19/04/2018 ore 09:30

N° 1493/18

PRONUNCIATA IL: 19.04.18

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24.07.18

Il Segretario
Il Collaboratore Tributario
(Claudio La Bozzetta)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**
DI **TOSCANA** SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**NISTICO**	**FAUSTO**	**Presidente**
☐	**VICIANI**	**ALESSANDRO**	**Relatore**
☐	**CANNIZZARO**	**MARIA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 420/2016
  depositato il 23/02/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 483/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LUCCA
  contro:

proposto dall'appellante:

difeso da:
DELLACHA' AVV. CHIARA
C/O STUDIO AVV. DE VITO
LUNGARNO SERRISTORI 25 50100 FIRENZE FI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3510/2013 I.C.I. 2008

rappresentata e difesa dall' Avv. Chiara Dellachà propone appello contro il COMUNE DI per l'impugnativa della sentenza n. 483/01/15 depositata il 27/08/2015 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sezione n. 1, ruolo generale n. 302/2014 che aveva respinto il ricorso di parte contribuente e compensato le spese di giudizio. Non si è costituito il Comune di Forte dei Marmi.

FATTO

sposata con dal , con due figlie che non convivono con i genitori, ha deciso di stabilirsi in , mentre il marito ha mantenuto la residenza in per motivi di lavoro anche se spessissimo è in .

Nel 1998 ha acquistato un appartamento in via ove dal 15 aprile 1998 ha fissato la propria residenza e dimora abituale, come attestato dall'Amministrazione con l'attestato di residenza anagrafica, mai contestata.

è proprietaria di una quota dell'immobile in ove vive il marito per il quale dal 2008 non usufruisce delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, come attesta il settore Servizi Finanziari del Comune di .

In data 30/12/2013 il Comune di ha notificato avviso di accertamento per rettifica del parziale od omesso versamento dell'ICI per l'anno 2008 per un totale di € 1656,00.

Dopo aver presentato istanza di annullamento in autotutela la Signora presentava ricorso alla CTP di che con la sentenza oggi appellata respingeva compensando le spese di giudizio.

Per anni, sostiene parte appellante, è stata applicata l'imposta agevolata senza che l'Ufficio Tributi nulla abbia mai contestato, ma dal 2013 il Comune ha modificato il proprio atteggiamento e, senza alcuna istruttoria ha richiesto il pagamento dell'imposta.

L'Ufficio Tributi del Comune di contesta che il marito, ha la residenza in altro comune e, quindi, i coniugi non convivono ai sensi degli artt. 144, 145 e 146 c.c.

La CTP ha respinto il ricorso della contribuente attenendosi ad una sentenza della Corte di Cassazione del 2010 che sosteneva la necessità di abitare con il nucleo familiare per avere diritto all'agevolazione tributaria.

Questa Commissione osserva che al fine di stabilire se la contribuente possa accedere ai benefici richiesti occorre, preliminarmente precisare che per il riconoscimento dell'esenzione è necessario che ricorrano in linea generale le seguenti condizioni:

la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;

l'iscrizione dell'immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;

la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

Queste condizioni debbono coesistere, in quanto la norma richiede che un particolare immobile si collochi in una posizione che lo relazioni da un lato ad un determinato soggetto e dall'altro ad un particolare scopo. E' opportuno, però, sottolineare che, in virtù di specifiche previsioni della norma in esame, il regime di favore è stato esteso anche a fattispecie che prescindono dalla sussistenza di alcune delle condizioni innanzi elencate, come verrà di seguito evidenziato.

Per la definizione di abitazione principale il comma 2 dell'art. 1 in esame rinvia a quella contenuta nel D. Lgs. n. 504 del 1992, che disciplina il tributo. In particolare occorre fare riferimento all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

Quest'ultima norma ha introdotto, infatti, una presunzione relativa che legittima l'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, a condizione che venga dato spazio alla prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.

E' opportuno sottolineare che il rinvio alle disposizioni concernenti l'abitazione principale deve ritenersi effettuato all'intera disciplina di tali immobili, circostanza che induce ad affermare che l'esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l'unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende il luogo in cui il soggetto ha la propria **residenza** o **dimora abituale**. Per abitazione principale si intende infatti l'immobile, iscritto o iscrivibile nel **catasto edilizio urbano** come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La dimostrazione che un immobile è destinato ad abitazione principale è data infatti dal **certificato di residenza** che attesta, appunto, il periodo di residenza anagrafica stabile presso una determinata abitazione. Normalmente coincide con la residenza anagrafica del contribuente, ma qualora non sia così, il contribuente può autocertificare tale circostanza.

Ciò comporta che se l'immobile è:

adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi;

di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale l'ICI

continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.

Alcune agevolazioni legate all'abitazione principale possono riguardare anche l'unità destinata a tal fine da un familiare del contribuente. L'esenzione va, inoltre, riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali (art. 1, comma 2 del DL 93/2008).

La Signora Benedini Giovanna, come risulta dalla documentazione agli atti vive abitualmente nella propria abitazione di Forte dei Marmi avendone fatto la propria abitazione principale come ampiamente dimostrato dalla documentazione allegata.

P.Q.M.

Accoglie l'appello di parte contribuente e compensa le spese e di giudizio.

Firenze 19/04/2018

Il Relatore
(A.Viciani)

Il Presidente
(F. Nisticò)